

ALLEGATO A)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Gara europea a procedura aperta finalizzata all'affidamento in concessione del servizio di gestione e riscossione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva della TARI. CIG: B654BA9D44

Art.1 - Oggetto del servizio

Costituisce oggetto della presente concessione, da affidarsi attraverso procedura aperta, la gestione amministrativa della Tari che comprende le seguenti attività:

- a) Redazione del piano finanziario e conseguenti simulazioni tariffarie sulla base delle indicazioni fornite da Silea e in conformità con la normativa vigente;
- b) Gestione diretta del rapporto con contribuenti mediante:
 - almeno due sportelli fisici aperti al pubblico nel territorio comunale di Lecco, con almeno un addetto a sportello, nel sito e negli orari che verranno indicati da Silea per almeno 20 ore settimanali, fatte salve le migliori offerte dall'appaltatore e previste all'art. 17.1 del disciplinare di gara. Gli sportelli si occuperanno anche dell'attivazione delle utenze per l'utilizzo del centro di raccolta e della fornitura del materiale per la raccolta e di quant'altro ritenuto necessario e concordato con Silea; L'attivazione delle UD e delle UND riguarderà tutti i servizi relativi all'igiene urbana (ad esempio, generazione di Qrcode per distributori automatici, attivazione accesso alle eco-stazioni, ecc.). Con particolare riferimento all'accesso al CDR, l'accesso delle UND dovrà essere autorizzato previa vostra verifica dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, come previsto dalla normativa vigente."
 - sportello telematico linkmate e ogni altra modalità on-line messa a disposizione e concordata con Silea;
 - servizio gratuito telefonico (numero verde dedicato come dà indicazioni ARERA);
 - invio di atti e/o di comunicazioni, provvedendo alle procedure di postalizzazione o di notifica, con oneri a proprio carico (come ad esempio: spese copia, di stampa di postalizzazione etc). Per le modalità di comunicazione non definite dalla normativa, l'appaltatore dovrà considerare quelle più economiche e più semplici ma altrettanto efficaci, concordate con Silea;
 - risposte scritte, anche attraverso posta elettronica e PEC;
 - sito internet e portale della trasparenza rifiuti;
- c) Acquisizione delle dichiarazioni, secondo le modalità previste dal regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della TARI e da concordarsi con il Servizio Tributi, ricevimento e protocollazione delle stesse (utilizzando l'applicativo in uso del Comune) e di tutte le altre istanze e comunicazioni pervenute dai contribuenti e attinenti al tributo (quali agevolazioni, riduzioni di imposta, sgravi, rimborsi) che andranno ad implementare (tramite digitalizzazione per copia conforme all'originale) la posizione/fascicolo del contribuente, la successiva archiviazione delle istanze, il tutto come indicato da Silea;



- d) La bonifica della banca dati relativa alle utenze non domestiche con la corretta attribuzione delle categorie di appartenenza e la verifica della superficie dichiarata ed effettiva;
- e) Contabilizzazione di tutte le variazioni che incidono sul tributo da recepirsi nel primo avviso di pagamento utile. I rimborsi accolti possono essere trattati come partite a credito sulle somme ancora dovute e riportate negli avvisi periodici. Nel caso in cui tale compensazione non fosse possibile, l'appaltatore ne dà idonea comunicazione a Silea, che provvede ad erogare materialmente le somme riconosciute a rimborso;
- f) Gestione dei dati raccolti ai sensi della normativa sulla privacy;
- g) Emissione ed invio ai contribuenti degli inviti di pagamento ordinari per ogni singola annualità sulla base delle tariffe approvate e del regolamento comunale (comprese la verifica degli indirizzi e le rispedizioni dei mancati recapiti).

Avviso di pagamento, conforme alle indicazioni di ARERA, deve contenere:

- a) I riferimenti normativi;
- b) I dati esistenti nella banca dati TARI aggiornati, nonché i dati desunti dalla dichiarazione presentata dal contribuente a base della liquidazione del tributo o, se a disposizione, dai dati accertati;
- c) Le tariffe applicate, distinte per categoria di utenza, con indicazione separata delle varie componenti dell'importo dovuto (TARI, Tributo Provinciale);
- d) L'importo da pagare ed i termini entro i quali debba essere effettuato il pagamento;
- e) L'eventuale importo a debito con riferimento alle precedenti annualità;
- f) L'indicazione dell'ufficio appaltatore cui rivolgersi per notizie o chiarimenti relativi all'avviso;
- g) L'indicazione del Responsabile del Procedimento;
- h) Firma del Funzionario Responsabile del Comune anche in forma meccanizzata ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. 549/1995;
- i) PAGOPA e/o altro sistema di pagamento indicato, precompilati con indicazione degli importi da pagare;
- j) L'appaltatore, in relazione alla regolarizzazione di singole posizioni che presentano presupposti di imposta parziali nell'anno, conseguenti ad attivazione successiva al 1° gennaio o disattivazione in corso d'anno, contestualmente alle richieste emetterà e trasmetterà avvisi di pagamento aggiornati;
- k) Istruttorie delle richieste di rimborso per:
 - Rimborsi da effettuare anche mediante compensazione in occasione di successivo avviso;
 - Rimborsi che dovranno essere liquidati dal Comune nei casi di cessazione dell'utenza;
- l) Acquisizione settimanale dei flussi informativi e contabili provenienti dall'Agenzia delle Entrate dei versamenti eseguiti con modelli unificati di pagamento (F24);
- m) Rendicontazione:
 - Settimanale, da fornire al Servizio contabilità di Silea dell'importo degli incassi effettuati per conto di Silea, con distinta indicazione del Tributo Provinciale; la rendicontazione deve essere redatta in modo tale da distinguere le riscossioni della TARI ordinaria -con indicazione delle annualità- rispetto alle riscossioni degli avvisi di accertamento/sollecito e all'eventuale riscossione coattiva (con distinzione delle annualità di riferimento);
 - Mensile: degli avvisi di accertamento divenuti definitivi su modello predisposto da Silea;

- n) Eventuali comunicati, informative, condivisi con Silea, a mezzo stampa o sul sito Comune Lecco/portale della trasparenza rifiuti/Silea per fornire indicazione e precisazioni a quesiti reiterati da parte di numerosi contribuenti;
- o) Gestione della fase istruttoria del procedimento che si può concretizzare sia con recupero di informazioni e documentazioni che con la verifica dei luoghi da parte del personale dell'appaltatore, relativamente alle superfici occupate, nel caso delle utenze non domestiche al tipo di attività svolta e alla tipologia di rifiuto prodotto. In seguito a ciò l'appaltatore provvede all'adeguamento delle base imponibile di tutte le utenze;
- p) Emissione e notifica ai contribuenti degli avvisi di solleciti di pagamento per omesso, insufficiente versamento della tassa rifiuti, ai sensi dell'art.1 comma 695 della L.147/2013 e art.13 del D.Lgs. 471/1997, completi di modello PAGOPA precompilato o altro modello per il pagamento del tributo, come per legge e Regolamento Comunale;
- q) Gestione delle dilazioni del pagamento degli avvisi di accertamento come previsto dal Regolamento comunale;
- r) Gestione delle richieste di addebito diretto in conto corrente dell'importo dovuto TARI ordinaria;
- s) L'applicazione di eventuali indicazioni/agevolazioni che ARERA o il Comune vorrà introdurre in corso d'anno.

Per uniformare la propria impostazione professionale con quella del Comune, è previsto che, oltre agli addetti allo sportello, almeno un operatore dell'appaltatore, operi presso l'Ufficio tributi (negli orari d'ufficio del Comune) per almeno 30 giorni dal conferimento dell'incarico. In caso di sostituzione degli stessi è richiesto il medesimo affiancamento diretto o indiretto.

Emissione degli avvisi di accertamento ai contribuenti – attività conseguenti – modalità di pagamento e incassi relativi.

Le attività si sostanziano come segue:

1. Emissione di avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione, con contestuale irrogazione di sanzioni e interessi ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 472/1997;
2. Emissione di avvisi di accertamento per omesso/parziale pagamento (generazione, calcolo, sportello e contact center, riconciliazione, contenzioso, ratei, discarichi, inesigibilità).

Sono previste le seguenti attività:

- a) Ogni atto sarà predisposto secondo le modalità di legge ed a quanto previsto dal regolamento comunale e dovrà essere concordato, in merito ai contenuti, con Silea. L'avviso viene sottoscritto dal Funzionario responsabile del Comune di Lecco;
- b) Elaborazione e produzione dell'elenco di dettaglio degli avvisi da emettere, con specifica indicazione di quanto preteso a titolo di tributo, sanzione, interessi, spese di notifica e ogni altro onere accessorio, che dovrà essere trasmesso, a Silea per la propria validazione, corredato dal relativo prospetto di sintesi. Nelle note di ogni singola posizione tributaria dovrà essere inserita la motivazione dell'accertamento;
- c) Stampa ed imbustamento degli avvisi, ai quali dovrà essere allegato il modello di pagamento PAGOPA, precompilato in ogni parte;
- d) Notifica degli avvisi nel rispetto delle modalità e dei termini di legge;



- e) Acquisizione informatizzata delle date di notifica, delle relate di notifica, delle ricevute di ritorno, oltre ad ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione tributaria e conseguente aggiornamento della banca dati, implementata dei suddetti atti;
- f) Eventuale acquisizione dei flussi informativi e contabili dei versamenti eseguiti con qualsiasi sistema di pagamento, e rendicontazione degli incassi come indicato al precedente comma m);
- g) In caso di annullamento totale o parziale degli avvisi di accertamento emessi, rivelatisi errati a seguito delle dovute verifiche d'ufficio e/o su impulso di parte, al contribuente dovrà essere inoltrato, secondo le modalità indicate da Silea, atto di annullamento;
3. In riferimento all'attività di accertamento affidate, l'appaltatore dovrà rispettare la seguente programmazione:
 - Inizio attività entro 20 giorni dall'avvio del servizio;
 - Inizio emissione atti accertamento entro giugno del primo anno;
 - Termine attività entro e non oltre la prescrizione dell'anno di competenza.
4. L'appaltatore in caso di spontanea regolarizzazione fiscale da parte del contribuente entro l'anno successivo all'annualità di riferimento del tributo, applica l'istituto del ravvedimento previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, sempreché l'operatore economico non abbia già contestata la violazione e comunque non abbia già dato avvio alle attività di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa. In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno calcolati e versati sommandoli all'imposta.
5. Verranno privilegiati degli istituti deflattivi del contenzioso: tra cui il reclamo mediazione, l'accertamento con adesione e il ravvedimento previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/97 nel caso in cui il contribuente volesse regolarizzare spontaneamente la posizione fiscale entro l'anno successivo all'annualità di riferimento del tributo e sempreché la violazione non sia già stata contestata dal Comune e comunque non siano iniziate le attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa;
6. L'appaltatore assume inoltre la gestione completa del contenzioso per le controversie relative al tributo stesso in tutte le fasi di riscossione ordinaria e di accertamento, oggetto del presente affidamento (pareri scritti, memorie difensive, controdeduzioni, rappresentanza dell'ente in giudizio, etc...)
7. In caso di mancato pagamento, l'appaltatore provvede, nei tempi indicati dalla norma, alla riscossione coattiva, fornendo a Silea copia delle liste di insoluti inviate a ruolo coattivo.

Riscossione coattiva:

Una volta posti in essere tutti gli strumenti deflattivi a disposizione sopra evidenziati, senza soluzione e in assenza di impugnazioni pendenti, l'appaltatore procederà con l'attività di riscossione coattiva con l'avvio delle necessarie procedure esecutive. Nell'esecuzione delle attività, si adotterà un approccio metodologico di tipo non invasivo e privilegiando l'esecuzione di procedure, che permettano la sensibilizzazione dei debitori al pagamento nei termini.

Le attività di riscossione coattiva dovranno essere realizzate con efficacia ed efficienza, in base al principio della buona fede e della correttezza in fase d'esecuzione, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative, vigenti e future, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, nonché in deliberazioni e determinazioni, eventualmente, assunte dal Comune nel corso del rapporto, avendo particolare riguardo alle forme degli atti e ai termini di prescrizione dei crediti, nell'interesse

dell'Ente e dei contribuenti/utenti, in modo da non determinare in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi dell'Ente.

Predisposta la lista di carico dei soggetti debitori, l'appaltatore provvederà a inoltrarla a Silea per la relativa conferma. Acquisita la lista di carico approvata, prima di procedere alla relativa emissione, l'appaltatore, attraverso Siatel effettuerà un controllo che prevede l'incrocio dei Codici Fiscali con l'anagrafica tributaria. Ciò consentirà di verificare le anagrafiche dei debitori, la cessazione di imprese e per eventuali notifiche e comunicazioni non andate a buon fine, nonché registrare i relativi aggiornamenti nella procedura informatica. Tale procedura verrà svolta inviando un flusso al portale Siatel che, entro il giorno successivo, provvederà a restituire il medesimo flusso modificato e corretto sulla base delle discrepanze riscontrate. Entro 60 giorni dal ricevimento delle liste di carico, l'appaltatore invierà ai debitori l'informativa prevista dall'art. 1, comma 792, lettera c), della Legge 160/2049. L'appaltatore acquisirà in maniera informatizzata gli estremi dell'invio delle comunicazioni/ingiunzioni sopra indicate, le date di notifica, le relate di notifica, le ricevute di ritorno e ogni altra informazione rilevante ai fini della gestione della posizione debitoria. Tali documenti saranno anche resi tutti disponibili in forma digitale sul fascicolo del contribuente. L'appaltatore si occuperà, inoltre, di rateazioni e rimborsi.

Ravvisato il perdurare della posizione debitoria, si provvederà ad attivare tutte le procedure esecutive previste dalla legge a tutela del credito dell'Ente, secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti dei debitori. Nello specifico, l'appaltatore attiverà le seguenti azioni cautelari e/o esecutive di seguito rappresentate in ordine di preferenza, nei limiti e modalità previste dalle normative in vigore.

Azioni cautelari:

- a) Fermo amministrativo di eventuali beni mobili, registrati attraverso iscrizione del provvedimento presso il Pubblico Registro Automobilistico;
- b) Ipoteca di eventuali beni immobili attraverso iscrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Azioni esecutive:

- 1) Pignoramento dei crediti verso terzi (conti bancari, postali, stipendio, negozi giuridici, ecc..) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973, sulla base delle informazioni trasmesse dall'Ente, disponibili presso il sistema informatico del Ministero delle Finanze Siatel, per importi minimi oltre a 200 euro;
- 2) Pignoramento mobiliare ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.P.R. 602/1973 (solo persone giuridiche);
- 3) Pignoramento immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 602/1973. Una volta evase, infruttuosamente, le procedure cautelari ed esecutive per il recupero delle somme non corrisposte, l'appaltatore procederà con il riconoscimento della sua totale o parziale inesigibilità, fornendo al contempo all'Ente adeguata documentazione comprovante l'inesigibilità medesima, per consentire all'Ente il successivo "disarcio" delle somme inesigibili.



Art. 2 – Ingresso di nuovi Comuni

Silea si riserva la facoltà di estendere il servizio di gestione e riscossione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva della TARI ad altri Comuni soci o a nuovi Comuni soci che ne richiedessero l'attivazione a partire dal 01.01.2026. Il servizio dovrà essere attivato entro tre mesi dalla richiesta di Silea.

Il servizio sarà strutturato secondo quanto previsto dall'art. 1 del presente capitolato speciale di appalto e dall'art. 9 del disciplinare di gara.

Art. 3 – Durata dell'affidamento

Il servizio oggetto del presente appalto ha durata di anni quattro con decorrenza tassativa dal 01.07.2025, anche in pendenza di stipula di contratto.

Silea consegnerà con apposito verbale, all'affidatario del servizio, le informazioni e le banche dati disponibili per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto, per un periodo massimo di 180 giorni. Nei casi di opzione e di proroga, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 4 – Valore dell'appalto

4.1. Il corrispettivo annuale complessivo posto a base di gara, riguardante il servizio di gestione ordinaria della riscossione della TARI è determinato in Euro 185.000,00 (centoottantacinquemila/00) oltre IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

4.2 Per l'attività accertativa riguardante l'emissione e gestione degli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione e omesso, parziale pagamento, l'aggio è fissato nella misura del 13% da calcolarsi sulle somme effettivamente riscosse dal Comune, a fronte dell'attività di accertamento direttamente svolto.

4.3. SERVIZIO OPZIONALE (per il quale Silea si riserva l'affidamento): Per l'attività di riscossione coattiva per mancati pagamenti di accertamenti esecutivi per omessa o infedele dichiarazione e omesso, parziale pagamento, l'aggio è fissato nella misura del 12% da calcolarsi sulle somme effettivamente riscosse dal Comune, a fronte dell'attività di riscossione coattiva.

4.4 Oltre al corrispettivo relativo all'attività di cui ai punti 4.2 e 4.3 è previsto il rimborso delle eventuali spese sostenute per le attività cautelative ed esecutive sulle parti riscosse interamente, nella misura prevista dalle tabelle allegate al D.M. 21 novembre 2000. Le spese di infruttuosa esecuzione sono, invece interamente a carico del concessionario, salvo per cause non imputabili allo stesso, laddove il contribuente ometta il pagamento degli importi intimati, comprese quelle eventualmente anticipate.



| Tipologia | 2019 | | |
|-----------|----------------|-------------------------|--|
| | Accertato | Incassato in competenza | Incassato a residuo riferito a anni precedenti |
| Ordinario | € 8.369.990,90 | € 7.476.579,34 | 629.966,08 |

| Tipologia | 2020 | | |
|-----------|----------------|-------------------------|--|
| | Accertato | Incassato in competenza | Incassato a residuo riferito a anni precedenti |
| Ordinario | € 8.288.182,00 | € 6.363.917,18 | € 632.080,29 |

| Tipologia | 2021 | | |
|-----------|----------------|-------------------------|--|
| | Accertato | Incassato in competenza | Incassato a residuo riferito a anni precedenti |
| Ordinario | € 8.337.621,96 | € 7.182.804,11 | € 1.221.952,46 |

| Tipologia | 2022 | | |
|-----------|----------------|-------------------------|--|
| | Accertato | Incassato in competenza | Incassato a residuo riferito a anni precedenti |
| Ordinario | € 8.271.039,00 | € 7.111.863,68 | € 220.753,00 |

| Tipologia | 2023 | | |
|-----------|-----------|-------------------------|--|
| | Accertato | Incassato in competenza | Incassato a residuo riferito a anni precedenti |

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|
| Ordinario | € 8.127.840,00 | € 6.893.687,88 | € 261.305,00 |
|-----------|----------------|----------------|--------------|

| Tipologia | 2024 | | |
|-----------|----------------|-------------------------|--|
| | Accertato | Incassato in competenza | Incassato a residuo riferito a anni precedenti |
| Ordinario | € 8.118.504,00 | € 6.745.213,39 | € 179.360,00 |

4.5 Corrispettivo nuovi Comuni

L'importo stimato dalla stazione appaltante al quale si applicherà il ribasso di gara offerto dall'appaltatore per la gestione ordinaria è il seguente:

- Gestione ordinaria TARI annuale per comuni da 1.001 e fino a .5000 abitanti €/anno 14.000,00
- Gestione ordinaria TARI annuale per comuni da 5.001 e fino a 7.000 abitanti €/anno 15.500,00
- Gestione ordinaria TARI annuale per comuni da 7.001 e fino a 9.000 abitanti €/anno 17.000,00
- Gestione ordinaria TARI annuale per comuni da 9.001 e fino a 12.000 abitanti €/anno 19.000,00
- Gestione ordinaria TARI annuale per comuni da 12.001 e fino a 15.000 abitanti €/anno 23.000,00

Giornata sportello al cittadino, nelle giornate e negli orari che verranno concordati con il Comune (indicativamente 09:00 – 13:00, escluso sabato) € 260/cad.

Art. 5 – Obblighi del Concessionario

Il concessionario a far data dall'inizio del servizio assume l'intera responsabilità e subentra in tutti gli obblighi e diritti inerenti alla gestione stessa, in particolare:

- le attività saranno esercitate dall'appaltatore a rischio di impresa, quindi con i propri capitali, mezzi e personale, in regola con la normativa vigente in materia;
- la conduzione del servizio dovrà essere svolta assicurando la puntuale osservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale e lo svolgimento delle attività dovrà tempestivamente adeguarsi alle eventuali modifiche normative;
- elegge, per tutta la durata della concessione il proprio domicilio presso il quale Silea può indirizzare avvisi, richieste atti ed ogni altra comunicazione;



- l'attività del concessionario nello svolgimento dei vari servizi, dovrà essere improntata al principio della buona fede e della correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nella normativa di settore e nei relativi regolamenti comunali, nell'interesse di Silea e dei contribuenti/utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi dell'immagine e degli interessi di Silea e dell'Amministrazione Comunale;
- il concessionario dovrà adottare, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal D. Lgs. 81/2008;
- il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti e/o addetti;
- il concessionario è tenuto alla riservatezza ed al segreto d'ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale dell'Aggiudicatario, non dovranno essere comunicate o divulgate a terzi, né potranno essere utilizzate da parte del medesimo, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente appalto;
- l'elenco nominativo del personale impiegato dovrà essere trasmesso a Silea e tempestivamente aggiornato, in caso di variazioni;
- il concessionario dovrà individuare e comunicare il nominativo e i contatti del supervisore del servizio, il quale avrà il compito di coordinare, intervenire, decidere, rispondere riguardo eventuali problemi che dovessero sorgere nell'espletamento del servizio e garantire la reperibilità. Il supervisore intratterrà ogni e qualsivoglia rapporto con Silea, essendo munito di ogni necessario potere al riguardo, garantendo la sicurezza e riservatezza dei dati relativi agli utenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy. Il supervisore del concessionario è tenuto a partecipare ad eventuali riunioni mensili (giorni e orari verranno concordati di volta in volta). In tale sede si analizzerà l'andamento dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato facendo particolare attenzione ad aspetti circa le modalità e la qualità d'esecuzione.
- il personale del concessionario, durante il servizio, dovrà mantenere contegno riguardoso e corretto. L'Aggiudicatario dovrà richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto da Silea per comprovati motivi, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta responsabile. Le richieste di Silea, in questo senso, saranno impegnative e vincolanti per il concessionario. Tutti gli addetti alle operazioni dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento con fotografia;
- la documentazione amministrativa, nonché quella fornita dai contribuenti, dovrà essere debitamente archiviata e catalogata da parte dell'Aggiudicatario, secondo le modalità concordate con Silea;
- tutte le spese inerenti o conseguenti lo svolgimento del servizio, ivi compresi i collegamenti telematici, attrezzatura ed arredo dello sportello, saranno a carico dell'aggiudicatario;
- Silea potrà richiedere all'aggiudicatario una modifica degli orari. Eventuali chiusure al pubblico, per motivate e particolari esigenze, dovranno essere sempre preventivamente concordate con Silea. Nessuna altra attività deve essere svolta all'interno del suddetto ufficio, tranne quelle attinenti alla concessione del servizio stesso.

Art. 6 – Personale

Il concessionario deve disporre di personale formato, qualificato ed idoneo allo svolgimento dell'incarico e di mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio. Tutto il personale dovrà essere retribuito dallo stesso, senza alcun onere per Silea.

Silea rimane completamente estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti o collaboratori, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso Silea.

Il concessionario è totalmente ed integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti, è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente causato dal personale addetto al servizio e solleva Silea da ogni responsabilità diretta ed indiretta, dipendente dall'esercizio del servizio medesimo, sia civile che penale.

Art. 7 - Vigilanza e controllo

Silea S.p.A. si riserva il diritto di:

- controllare che la gestione del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dai documenti di gara. Al fine di consentire a Silea di esercitare tale controllo, il soggetto aggiudicatario si impegna a fornire alla stessa tutte le informazioni richieste, a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico, a consegnare all'Ufficio servizi di Silea la redazione di report mensili con indicazione di tutti i servizi espletati nei 30 giorni precedenti.

- effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto del capitolato prestazionale.

Qualsiasi mancanza rilevata a carico dei dipendenti del servizio sarà accertata dal referente di Silea S.p.A. e comunicata al concessionario. Quest'ultimo, entro due giorni dalla data della notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni; in mancanza di queste, la Stazione Appaltante adotterà i provvedimenti del caso.

Art. 8 – Esenzione dalla responsabilità solidale

Si dà atto che Silea S.p.A. non è tenuta a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dell'impresa appaltatrice non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.

Art. 9 - Modalità di riscossione, rendicontazione e pagamento dei corrispettivi

Il concessionario provvede alla periodica fatturazione elettronica dei corrispettivi di cui al precedente art. 3 nei confronti di Silea nel modo di seguito riportato:

- Per quanto attiene al servizio di gestione amministrativa ordinaria della riscossione della TARI, annualmente in percentuale rispetto al corrispettivo di cui al precedente art. 4.1:
 - 40% successivamente alla scadenza della prima rata TARI e all'emissione dei solleciti di pagamento riferiti all'anno precedente;



- 40% dopo la scadenza della seconda rata TARI;
 - restante 20% nel mese di dicembre dell'anno di riferimento
- b. Per quanto attiene al servizio di emissione degli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione, con contestuale irrogazione di sanzioni e interessi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 472/1997:
- trimestrale nella misura del 18% (fatto salvo il ribasso offerto in sede di gara), dell'importo riscosso dal Comune a fronte dell'emissione degli avvisi di accertamento e all'IVA di legge dopo 30 giorni dalla rendicontazione degli incassi degli avvisi di accertamento emessi e l'ultima fattura dopo l'invio a Silea, della rendicontazione di tutti gli accertamenti insoluti per i quali occorra avviare la procedura di riscossione coattiva. La rendicontazione degli incassi dovrà essere fatta su modello indicato da Silea.
- c. Il rimborso delle spese relative alle attività cautelari esecutive, avverrà con scadenza semestrale, dietro presentazione della relativa rendicontazione su tracciato definito da Silea.
- d. Per quanto attiene al servizio di riscossione coattiva, verrà corrisposto con cadenza trimestrale, secondo le modalità indicate al precedente comma b.

La liquidazione dei corrispettivi, avverrà entro i successivi 30 giorni, attraverso bonifico bancario, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea spa correlate ai vincoli di legge.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

In caso di crediti maturati da Silea, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, penali, sanzioni amministrative e contestazioni, questi dovranno essere restituiti a Silea sotto forma di note di credito contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito e/o Silea, previa comunicazione scritta, provvederà alla compensazione dell'importo negli stessi termini.

I pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ad operare in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Se l'aggiudicatario è un'impresa straniera, avente sede in altro Stato membro dell'Unione Europea, è tenuto ad indicare il Codice doganale del servizio richiesto.

Art. 10 - Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni l'Appaltatore dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, una garanzia fidejussoria. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.



La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e cesseranno di avere effetto solo alla data dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di affidamento e comunque prima dell'emissione dell'ordine.

A norma dell'art. 117, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. l'Affidatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna del servizio anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti da persone o cose, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. L'importo della somma da assicurare è fisso e non può essere inferiore ad Euro 1.000.000,00 (diconsi euro un milione/00). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio stesso o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

La polizza deve altresì coprire, senza riserva alcuna, anche i danni causati da eventuali sub-appaltatori.

La polizza deve inoltre prevedere l'obbligo a carico dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 1917 secondo comma del Codice Civile, di versare direttamente l'indennità ai terzi danneggiati e comunque sempre senza opposizione di eventuali scoperti o franchigie, che rimangono totalmente a carico dell'Appaltatore.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a sollevare Silea S.p.A da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Articolo 11 – Sicurezza sul lavoro

Il concessionario, con riferimento all'espletamento di tutti i servizi previsti dal presente appalto, ha l'obbligo di predisporre il proprio Documento di Valutazione dei Rischi previsti dalla normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, facendosi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo con gli stessi.

In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 25.07.96 n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/168/CE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine) ed al D.L.vo 4.12.1992 n. 475 (attuazione delle direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I.) e loro successive modificazioni o integrazioni.

I lavoratori a qualunque titolo, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidati dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo. I lavoratori dovranno essere formati specificatamente, dotati degli appositi DPI e delle eventuali abilitazioni necessarie all'effettuazione delle operazioni e all'utilizzo delle attrezzature specifiche.



Dovrà essere garantito in ogni caso, ai lavoratori, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della Legge 20.05.70 n. 300.

Art. 12 – Sicurezza sul lavoro - Rischi da interferenze

Non è prevista la redazione del DUVRI ai sensi del art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in quanto Silea non ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro.

L'accesso alle aree di lavoro previste dal contratto dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale, secondo la programmazione condivisa tra Amministrazione, Silea e concessionario.

Qualora dovessero subentrare condizioni diverse da quelle previste dal contratto di appalto, sarà cura di Silea informare tempestivamente l'appaltatore.

Non sono prevedibili ad interazioni significative con altre aziende durante il normale svolgimento delle attività previste.

Per quanto riguarda le attività oggetto del servizio, le uniche interferenze possibili potrebbero riguardare quelle da svolgersi negli spazi interni degli edifici comunali.

Le misure di sicurezza dovranno essere dettagliate in un Piano di Sicurezza Operativo che l'impresa sarà tenuta a redigere e dovranno prevedere la protezione di soggetti terzi.

Art. 13 – Idoneità Tecnico Professionale e Coordinamento Sicurezza sul Lavoro

Al fine di migliorare i canali di comunicazione e di rendere più efficienti e funzionali i rapporti commerciali con i propri fornitori, Silea SpA ha avviato una nuova procedura per la gestione di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. (gestione sicurezza attività in appalto e DUVRI).

Detta procedura prevede l'inserimento dei documenti previsti dalla norma in un portale on line dedicato, per il quale la società aggiudicataria riceverà apposita e-mail contenente le credenziali di accesso, necessarie per collegarsi e caricare la documentazione richiesta.

La documentazione caricata dovrà essere periodicamente aggiornata secondo le scadenze di legge.

Art. 14 – Sistema di Gestione Integrato Aziendale e Procedure

Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza-energia certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 – EMAS, ISO 45001 e ISO 50001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività "critiche" dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza, del risparmio energetico e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento "politica societaria per l'ambiente, la sicurezza, la qualità e l'energia".

La cooperativa dichiara di avere preso visione della politica aziendale Ambiente, Sicurezza, Qualità e Energia e di accettarla in ogni sua parte.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di efficacia per le motivazioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

La revoca dell'affidamento potrà avvenire, anche quando il soggetto aggiudicatario si renda responsabile dei seguenti casi:

- Gravi e frequenti violazioni agli obblighi contrattuali;
- Inosservanza ai CCNL e degli obblighi retributivi e contributivi;
- Cessione totale o parziale del presente appalto;
- Abbandono e, in generale, interruzione, anche parziale dei servizi;
- Fallimento o frodi dichiarati;
- Contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte del soggetto aggiudicatario e del personale dipendente adibito al servizio;
- Mancanza delle prescritte autorizzazioni/nulla osta concernenti il servizio;

La comunicazione di risoluzione del contratto sarà inviata secondo le modalità stabilite dall'art.122 e dall'art. 10 dell'allegato II.14 del Codice.

In caso di risoluzione, all'affidatario spetteranno solo i compensi relativi alle operazioni effettivamente eseguite non ancora liquidate, decurtati gli eventuali oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione d'ufficio di operazioni di competenza dell'aggiudicatario, non eseguite correttamente in tutto o in parte o rimaste del tutto non eseguite, detratte le eventuali penali.

Saranno inoltre a carico dell'affidatario gli oneri relativi ai maggiori costi sostenuti dalla Stazione Appaltante a seguito dell'affidamento del completamento del servizio ad altra ditta.

Resta salvo il diritto di rivalsa di Silea S.p.A. per ulteriori danni od oneri causati dalla interruzione del servizio.

Silea S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano l'affidatario non più idoneo a prestare il servizio in oggetto

Art. 16 - Osservanza dei contratti collettivi

Il concessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali ed assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti alla mano d'opera.

In particolare, ai lavoratori del concessionario ed occupati nei servizi del presente affidamento dovranno essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria.

Inoltre, tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

Il concessionario risultato definitivamente aggiudicatario, dovrà trasmettere a Silea S.p.A. l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero della posizione assicurativa presso gli enti sopra citati e la dichiarazione di avere provveduto ai relativi versamenti dei contributi.

I suddetti obblighi vincolano il concessionario anche se esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.



Ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 81/2008, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall'amministrazione comunale o ad essa segnalata dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà al concessionario e, se del caso, anche agli organi di vigilanza suddetti, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla definizione degli obblighi previsti dall'attuale normativa in materia contributiva e di sicurezza. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative.

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Art. 18 - Esecuzione d'ufficio

Nel caso si verificano deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, Silea potrà fare eseguire d'ufficio i servizi e quant'altro necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, qualora la ditta affidataria espressamente diffidata non vi ottemperi nel termine stabilito.

L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà trattenuto dalle somme dovute alla cooperativa ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

Art. 19 - Subappalto

E' vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità. E' fatto espresso divieto al concessionario di cedere il contratto di affidamento in concessione o di sub concedere i servizi in oggetto del presente capitolato, pena la risoluzione del contratto, fatta salva la rifusione delle spese ed il risarcimento del danno a Silea.

E' consentito solo il subappalto di parte dei servizi, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 119 comma 3 del D.lgs. 36/2023, previa autorizzazione.

Art. 20 – Penalità

L'appaltatore è responsabile del buon andamento delle attività affidate in gestione ed obbligato a svolgerle con diligenza, efficienza e puntualità.

1. Laddove si verifichi e contesti il non corretto adempimento degli obblighi previsti, ovvero l'omissione di attività dovute, di cui al presente atto, sono previste penali che vanno da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00 euro a seconda della gravità e/o ripetizione della violazione. L'emissione di richieste di pagamento o accertamenti inesatti o errati costituisce inadempimento contrattuale ed è sanzionato con le seguenti penali:

- ✓ dallo 0,5% fino all'1% del numero degli inviti ordinari e degli avvisi di accertamento emessi – si applica una penale pari ad €1.000,00
- ✓ oltre l'1% e fino al 3% del numero degli inviti ordinari e degli avvisi di accertamento emessi – si applica una penale pari ad €2.000,00
- ✓ oltre il 3% del numero degli inviti ordinari e degli avvisi di accertamento emessi – si applica una penale pari ad €10.000,00.

La reiterazione dell'emissione degli avvisi di accertamento errati oltre la soglia del 3% ravvisa giusta causa di risoluzione.

2. Nel caso di mancato rispetto delle scadenze previste nel presente capitolato speciale di appalto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,50 per mille dell'importo contrattuale.

3. La contestazione delle infrazioni con applicazione delle connesse penali viene notificata a mezzo pec all'appaltatore, che può presentare le proprie controdeduzioni o adempiere entro 7 giorni solari e consecutivi dal ricevimento. Le controdeduzioni, se presentate, sono valutate da Silea, che può anche annullare o rettificare la contestazione.

4. A seguito della conclusione della procedura di contestazione, le penali sono applicate mediante trattenuta del loro importo dal primo pagamento utile di fatture dovute all'appaltatore per il presente contratto.

5. L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso a Silea la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

Art. 21 – Norme e condizioni sopravvenute

Le parti si obbligano a considerare immediatamente operativa, anche con effetto integrativo del contratto, qualsiasi normativa futura che dettasse disposizioni legislative rivolte a modificare o contrastare l'articolo del presente capitolato.

Qualora nel corso della durata del contratto dovessero intervenire modificazioni della normativa legislativa e regolamentare idonee a modificare gli aspetti economici previsti in favore del Concessionario, le Parti si obbligano sin da ora ad adoperarsi con ogni possibile solerzia per introdurre le necessarie modificazioni negoziali, al fine di ricostituire l'equilibrio contrattuale.

Art. 22 - Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato sarà competente il foro di Lecco.

Per la definizione delle controversie, le Parti espressamente rinviando alle procedure dell'Accordo bonario per servizi e forniture previste dall'articolo 206 del Codice, in quanto compatibili, dando atto che la sottoscrizione dell'Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transattiva.



Art. 23 – Trattamento dei dati personali – Consenso e informativa

Il trattamento dei dati personali dell'Appaltatore avverrà nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016 e dalla normativa nazionale vigente recante disposizioni a tutela delle persone in riferimento al trattamento e alla protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR citato, l'appaltatore dichiara di prestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

L'appaltatore dichiara, altresì, di essere informato che:

- il Titolare del trattamento è Silea S.p.A. con sede in Valmadrera (LC) Via L. Vassena, 6 (info@sileaspa.it);
- il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del conseguente contratto: il mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla gara, sottoscrivere o dare esecuzione al contratto;
- Silea S.p.A. è una Società a capitale totalmente pubblico ed i dati potranno essere comunicati e/o diffusi ai fini dell'adempimento degli obblighi su di essa gravanti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
- l'interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR 679/2016.

Art. 24 – Nomina a sub-responsabile del Trattamento dei dati

In relazione alla presente gara d'appalto, si informa che l'aggiudicatario sarà chiamato a trattare dati personali di cui è Titolare il Comune di Lecco.

Il Comune di Lecco ha nominato Silea S.p.A. Responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR 679/2016.

L'aggiudicatario sarà nominato da Silea S.p.A. quale Sub- Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 paragrafo 4 del GDPR, con apposito atto scritto.

Con la partecipazione alla presente gara d'appalto il concorrente, si obbliga fin da ora, in caso di aggiudicazione, all'accettazione per iscritto della predetta nomina a Sub-Responsabile.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto alla sottoscrizione della nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati e relativa check list.

Art. 25- Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rimanda al D.Lgs. 36/2023 e alle leggi in vigore in materia.